

DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 2017, n. 27

**Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
(17G00038)**

Vigente al: 13-6-2017

Capo I

Principi generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina

dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del

Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in
particolare

l'articolo 33;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante Delega al
Governo

per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2013 -

secondo semestre ed in particolare l'articolo 2;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante
modifiche al

sistema penale, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica
degli

articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle
leggi

sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265,

recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle

sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive

modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;

Visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali

e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione dell'8

novembre 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per

quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali;

Visto il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione
del 16

maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, relativo
alla

compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite
sui

prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento
alla

riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute
dei

bambini;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e
del

Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i
requisiti

generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita'

europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo
della

sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190
«Disciplina

sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002
che

stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione

alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la
sicurezza

alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza
alimentare»;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e
del

Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali
intesi

a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi
e di

alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali ed

in particolare gli articoli 10 e 55;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n.193,
recante

attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai
controlli in

materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamenti

comunitari nel medesimo settore ed in particolare l'articolo 2;

Visto il regolamento (UE) n. 907/2013 della Commissione
europea del

20 settembre 2013, che stabilisce le norme relative alle
domande

concernenti l'uso di descrittori generici (denominazioni);

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
e del

Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di
informazioni

sugli alimenti ai consumatori ed in particolare l'articolo 55;

Visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo
e del

Consiglio del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e
minerali

e di talune altre sostanze agli alimenti;

Visti il regolamento (CE) 609/2013 del Parlamento europeo e
del

Consiglio del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti
destinati ai

lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a
fini

medici speciali e ai sostituti dell'intera razione
alimentare

giornaliera per il controllo del peso e la direttiva 2009/39
relativa

ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione
particolare;

Visto il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21
recante

attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei
consumatori che

modifica le direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che
abroga le

direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle

politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, regolamento
concernente

l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte
riguardante gli

alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati
alla

Comunita' europea ed all'esportazione presso Paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194
recante

disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli
sanitari

ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146,
recante

attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle
pratiche

commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato
interno e

che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le
direttive

97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio

e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e
del

Consiglio;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, che
reca

l'attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che
modifica

la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicit  ingannevole;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, codice
del

consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.
229;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169,
recante

attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli
integratori

alimentari;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77
recante

attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24
settembre

1990 relativa all'etichettatura nutrizionale degli alimenti;

Vista la decisione della Commissione n. 363 del 21 maggio 2007
che

stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a
elaborare il

piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico
previsto dal

regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio;

Preso atto del documento elaborato in data 14 dicembre 2007
dal

Comitato permanente per la catena alimentare e la salute
degli

animali, intitolato «Guidance on the implementation of
Regulation

(EC) n. 1924/2006 on nutrition and health claims made on
foods

approved by the Standing Committee on the Food Chain and
Animal

Health on 14 December 2007»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 9 novembre 2016;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

nella seduta del 24 novembre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 27 gennaio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute,

delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari

regionali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la

violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006

del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo

alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti

alimentari, di seguito denominato «regolamento», fatto salvo quanto

previsto dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e dal decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relativamente alle attribuzioni

dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le

definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1924/2006,

all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, all'articolo 2,

lettera a), del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e

all'articolo 3, numeri 1, 2, 3 e 16 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le autorità

competenti sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province

autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali secondo

agli ambiti di rispettiva competenza.

Capo II

Violazione dei requisiti generali

Art. 3

Violazione degli obblighi generali in materia di
indicazioni

nutrizionali e sulla salute previste dall'articolo 3,
paragrafo 1,

lettere b) e c), del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del
settore

alimentare che, in violazione dell'articolo 3, paragrafo
primo,

lettere b) e c), del regolamento, impiega nell'etichettatura,
nella

presentazione e nella pubblicit  degli alimenti
indicazioni

nutrizionali o sulla salute che danno adito a dubbi sulla
sicurezza o

sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che
incoraggiano o

tollerano il consumo eccessivo di un elemento e' soggetto
alla

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro

3.000 a euro 30.000, se l'indicazione e' sulla salute e da euro
2.000

a euro 20.000, se l'indicazione e' nutrizionale.

Art. 4

Violazione degli obblighi concernenti le condizioni per l'uso
delle

indicazioni nutrizionali e sulla salute derivanti
dall'articolo 4,

paragrafo 3, del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del
settore

alimentare che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3,
del

regolamento, appone un'indicazione nutrizionale o sulla salute
sulle

confezioni di bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di
alcol,

è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di

una somma da euro 5.000 a euro 20.000, se l'indicazione è
sulla

salute e da euro 3.000 a euro 10.000, se l'indicazione
è

nutrizionale, fatta eccezione per le indicazioni riguardanti un basso

tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la

riduzione nel contenuto energetico.

Art. 5

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 3, del

regolamento concernenti le condizioni generali per l'impiego delle

indicazioni nutrizionali e sulla salute

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore

alimentare che, nell'apporre in etichetta, nella presentazione e

nella pubblicit  degli alimenti, l'indicazione nutrizionale o sulla

salute non la riferisce, in violazione dell'articolo 5, paragrafo 3,

del regolamento, agli alimenti pronti per essere consumati secondo le

istruzioni del fabbricante, e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000.

Art. 6

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafo 3, del

regolamento in materia di informazioni nutrizionali

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore

alimentare che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del

regolamento, non ottempera alla richiesta dell'Autorita' competente

ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, di fornire tutti gli

elementi ed i dati pertinenti comprovanti il rispetto del regolamento

entro il termine di trenta giorni, e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a

euro 6.000.

Art. 7

Violazione degli obblighi in materia di informazioni
nutrizionali

derivanti dall'articolo 7 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta eccezione
per la

pubblicità generica, l'operatore del settore alimentare che
non

fornisce l'etichettatura nutrizionale, di cui all'articolo 7
del

regolamento, degli alimenti sui quali è formulata
un'indicazione

nutrizionale o sulla salute e' soggetto alla sanzione
amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro
16.000.

Capo III

Violazione degli obblighi specifici in materia di indicazioni
nutrizionali

Art. 8

Violazione delle condizioni specifiche per le
indicazioni

nutrizionali derivanti dall'articolo 8 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del
settore

alimentare che, in violazione dell'articolo 8 del
regolamento,

utilizza in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità
degli

alimenti, indicazioni nutrizionali non incluse nell'allegato
del

regolamento medesimo, in vigore al momento della compiuta
violazione

o le impiega senza rispettare le condizioni applicabili che
corredano

tale elenco e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del

pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

Art. 9

Violazione degli obblighi concernenti le indicazioni
nutrizionali

comparative derivanti dall'articolo 9 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del
settore

alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e
nella

pubblicita', indicazioni nutrizionali comparative in violazione
delle

condizioni stabilite dall'articolo 9 del regolamento e' soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro

3.000 a euro 12.000.

Capo IV

Violazione degli obblighi specifici in materia di indicazioni sulla salute

Art. 10

Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla

salute derivanti dall'articolo 10 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore

alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella

pubblicità', indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle

indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento

e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di

una somma da euro 6.000 a euro 24.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore

alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella

pubblicità', indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli

articoli 13 e 14 del regolamento senza rispettare le condizioni

applicabili che corredano tali elenchi e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a

euro 12.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore

alimentare che impiega indicazioni sulla salute senza comprendere

nell'etichettatura o, in mancanza, nella presentazione e nella

pubblicità, le informazioni prescritte dal paragrafo 2 dell'articolo

10 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento

di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Alla medesima sanzione

soggiace l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni

del paragrafo 2 dell'articolo 14 del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore

alimentare che in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità

degli alimenti viola l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma da euro 5.000 a euro 10.000.

Art. 11

Violazione delle restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla

salute prescritti dall'articolo 12 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore

alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella

pubblicità degli alimenti, le indicazioni sulla salute individuate

all'articolo 12 del regolamento, e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a

euro 40.000.

Capo V

Disposizioni generali

Art. 12

Sanzione accessoria per la reiterazione specifica

1. Ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n.

689, per la reiterazione specifica delle violazioni previste dal

presente decreto legislativo l'autorita' amministrativa, con

l'ordinanza-ingiunzione o il giudice, con la sentenza di condanna nel

caso previsto dall'articolo 24 della medesima legge, puo' disporre,

in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto

della natura e della gravita' dei fatti, la sospensione del

provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' che ha dato

causa all'illecito, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo

di dieci ad un massimo di venti.

Sistema di controlli ufficiali

1. L'attivit  di controllo ufficiale   svolta dalle
autorit 

competenti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto,
che

provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze,
all'accertamento

e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto.

2. Le autorit  competenti svolgono le attivit  di cui al
presente

articolo anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute
agli

obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni
acquisite in

conformit  alla legislazione vigente.

3. Sono fatte salve l'applicazione degli articoli 13, 14, 16
e 17

della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le competenze degli
altri

organi preposti all'accertamento delle violazioni di cui
al

regolamento.

Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti
pubblici

interessati svolgono le attivita' ivi previste con le risorse
umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni

amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle

materie di competenza statale, per le violazioni di cui al presente

decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnati allo Stato di previsione della spesa del Ministero della

salute e destinati al miglioramento della programmazione e

dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli.

3. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal

presente decreto e' aggiornata ogni due anni, sulla base delle

variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera

collettività, rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della

salute.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le

disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive

modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 7 febbraio 2017

MATTARELLA

del Gentiloni Silveri, Presidente

Consiglio dei ministri

giustizia

Orlando, Ministro della

salute

Lorenzin, Ministro della

politiche

Martina, Ministro delle

forestali

agricole alimentari e

affari

Costa, Ministro per gli

regionali

sviluppo

Calenda, Ministro dello

economico

dell'economia e Padoan, Ministro

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando